

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL'ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "PTIT"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

**Risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi:
la nuova legge Pinto**

Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, supremo organo del Consiglio d'Europa, appartiene la giurisdizione esclusiva sulla violazione dei diritti umani sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Prima che in Italia nel 2001 fosse emanata la cd. Legge Pinto n. 89/2001, il procedimento per ottenere il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi, era di competenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Con la legge Pinto fu conferita alla Corte di Appello italiana la competenza a giudicare sulla violazione dell'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione.

La suddetta norma prevedeva il diritto ad un equo processo di cui è titolare il cittadino, il quale deve avere l'esame e la definizione della sua causa in modo equo ed entro un termine ragionevole.

Si ricorda a tale proposito la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31/01/2011 che ha riconosciuto il ritardo verificatosi nel processo iniziato dal dante causa dei ricorrenti dinanzi al Tribunale di Napoli per il risarcimento dei danni da lesioni personali cagionati dall'ente per il dissesto della strada di sua proprietà definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2007 dopo la decisione di primo grado del 2002.

Il Ministero aveva chiesto il rigetto della domanda per infondatezza evidenziando, comunque, che il dato temporale va verificato alla luce della concreta vicenda processuale, secondo la complessità e l'addebitabilità del ritardo e che il danno va provato.

La Corte di Appello di Roma, considerato che l'art. 2 della legge n. 89/2001 aveva indicato i parametri di valutazione che sono rappresentati, sulla falsariga della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, dalla complessità del caso, dai comportamenti delle parti e degli organi preposti alla definizione del processo, ha ritenuto fondato il ricorso, trattandosi di processo non complesso di natura risarcitoria.

Inoltre, la Corte di Appello di Roma ha affermato che secondo i parametri mutuati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, un processo non complesso ha una durata ragionevole di anni tre per il primo grado e di anni due per l'appello, per cui nel processo sottoposto al suo esame la durata ragionevole va rapportata ad anni cinque per i due gradi.

Di conseguenza, ha accolto la domanda per il protrarsi del processo oltre il settembre 2004 e, quindi, per tre anni.

Inoltre, quanto al danno non patrimoniale, la Corte di Appello di Roma nella suddetta sentenza ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezioni Unite n. 1339/2004), che ritiene provato il pregiudizio morale, costituito dal disagio connesso al ritardo ingiustificato nella definizione del processo, salva contraria dimostrazione che nel caso de quo non sussiste e, quindi, ha liquidato il danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti cumulativamente quali eredi del danneggiato nella somma di euro 3.000 con interessi legali dalla domanda, secondo i parametri della Corte di Strasburgo, che ha fissato il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo in euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, più le spese processuali che seguono la soccombenza nella misura di euro 980.

Poiché lo Stato Italiano ha dovuto pagare svariati milioni di euro per i danni causati dalla non ragionevole durata dei processi, è stato necessario correre ai ripari, dati i tempi di crisi economica in cui viviamo ed è stato emanato il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134.

Dunque la vecchia legge Pinto è stata sostanzialmente abrogata in quasi tutti i suoi articoli.

Sono rimasti in vigore soltanto il 1°, il 6° ed il 7°.

Il risarcimento dei danni è stato diminuito, cioè è stato portato ad euro 500 per ogni anno di effettivo ritardo dei processi.

Si ricorda che il nuovo ricorso per equa riparazione non si potrà proporre, a differenza del precedente, durante la pendenza del

procedimento, ma si potrà proporre solamente dopo che la sentenza sia divenuta definitiva, cioè dopo il suo passaggio in giudicato per mancanza di impugnazione, oppure dopo la sentenza di appello e di cassazione.

Inoltre la nuova procedura obbliga il giudice ad indagare sulla parte responsabile dei rinvii del processo e sui soggetti che ne hanno dato causa. Dunque maggiori sono le difficoltà per l'avvocato, che nel presentare il ricorso, ora necessita di copie autentiche e tassative di taluni atti del processo in questione.

Queste copie devono essere rilasciate dal Cancelliere, sostenendo notevoli spese e trasformando l'originario processo in una procedura per decreto ingiuntivo. Questo va notificato al Ministero nello stretto termine di un mese.

Inoltre vi possono essere casi in cui al ricorrente non viene liquidato alcun danno, con il pericolo della sua condanna alle spese in caso di rigetto dell'opposizione ed al pagamento di una somma fino a 10.000 euro alla cassa delle ammende, anche in caso di rigetto dell'iniziale ricorso.

Inoltre, in caso di accoglimento della domanda, vi è l'obbligo di comunicazione del decreto che accoglie la domanda, oltreché al Procuratore Generale della Corte dei Conti, anche ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento, cioè anche al Consiglio Superiore della Magistratura per l'azione disciplinare contro i magistrati che si siano resi responsabili della non ragionevole durata del processo presupposto.

La nuova legge Pinto è di dubbia costituzionalità, atteso che è in discussione un principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, cioè il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto inviolabile dell'uomo, garantito dall'art. 2 Cost. e dall'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Infatti l'art. 3 stabilisce che l'erogazione degli'indennizzi avvenga nei limiti delle somme disponibili, in aperta violazione delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

L'Italia è stata già condannata dalla Grande Camera con una sentenza, secondo la quale la mancanza di risorse finanziarie non può costituire pretesto per non pagare i debiti accertati in giudizio.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it